



## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO**

### **E DELL'USO DEL LOGO**

*(artt. 5 e 10 dello Statuto dell'Ente adottato con Deliberazione del Presidente n. 1/10.01.2019 ed approvato con D.G.R. n. 93/4.12.2019)*

#### **Art. 1 – Natura e caratteristiche del patrocinio.**

1. La concessione del patrocinio gratuito e/o di ausili di qualunque natura viene effettuata dall'Ente Parco Regionale Appia Antica, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali ed ai sensi dell'art. 5 comma 5 dello Statuto, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità residente nel territorio dell'area protetta e dei territori adiacenti e a promuoverne lo sviluppo economico e sociale, la tutela dei valori naturali, ambientali, storici, archeologici, culturali, antropologici e tradizionali.
2. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o attività programmate in un arco temporale definito.

#### **Art. 2 – Finalità generali**

1. L'Ente Parco Regionale Appia Antica può intervenire con la concessione di patrocinio gratuito e/o ausili secondo quanto previsto ai successivi articoli, per le seguenti finalità:
  - a) istruzione, cultura, educazione ambientale;
  - b) promozione della pratica delle attività sportive e di attività ricreative del tempo libero ecocompatibili e improntate all'incontro sociale;
  - c) sviluppo dell'economia locale e dell'occupazione nell'ambito delle attività agricole, artigianali e di servizio al turismo;
  - d) tutela e preservazione dei valori ambientali, naturalistici e del paesaggio;
  - e) valorizzazione, conservazione e restauro dei beni archeologici, artistici, storici, geologici, antropologici presenti sul territorio o di rilevanza nazionale ed internazionale;
  - f) valorizzazione degli usi, costumi, consuetudini, espressioni culturali proprie delle comunità locali e delle attività particolari a queste connesse.

2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude all'Ente la possibilità di interventi di carattere straordinario quando gli stessi siano motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

### **Art. 3 – Soggetti beneficiari**

1. Il patrocinio gratuito e gli ausili possono essere concessi a favore di:

- a) enti pubblici;
- b) università, istituzioni scientifiche, culturali e scolastiche;
- c) associazioni ed altri enti senza scopo di lucro;
- d) persone fisiche.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare nel modo più idoneo che le loro iniziative vengono realizzate con il patrocinio e/o l'ausilio dell'Ente Parco.

### **Art. 4 – Esclusioni**

1. Non sono ammesse ai benefici, riguardanti ausili di qualunque natura, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, le istanze presentate da:

- a) soggetti che abbiano compiuto violazione, o che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i divieti di cui all'Art. 11, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modifiche e integrazioni;
- b) soggetti in contenzioso con l'Ente.

### **Art. 5 – Modalità di concessione del patrocinio**

1. Le richieste di patrocinio devono essere redatte su apposito modulo scaricabile dal sito internet [www.parcoappiaantica.it](http://www.parcoappiaantica.it) ed indirizzate all'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica.

2. La concessione del patrocinio avviene con provvedimento del Presidente entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta a seguito di istruttoria condotta dal Servizio Comunicazione.

3. La concessione del patrocinio autorizza l'utilizzo del logo figurativo con la dicitura "*Parco Regionale dell'Appia Antica*", così come registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nonché della sola dicitura "*con il patrocinio del Parco Regionale dell'Appia Antica*".

4. Una volta accordata la concessione del patrocinio gratuito, le bozze di eventuali materiali informativi e prodotti editoriali realizzati per l'iniziativa patrocinata (cartacei o digitali) dovranno essere inviati, prima della stampa e comunque della divulgazione, all'Ente Parco per le opportune verifiche.

5. Il patrocinio viene rilasciato in relazione alla singola iniziativa e decade alla conclusione della medesima.
6. Rispetto alle singole iniziative il proponente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Ente Parco di eventuali sostanziali o parziali modifiche rispetto a quanto precedentemente comunicato e concordato. In tal caso l'Ente Parco si riserva la possibilità di effettuare un supplemento di istruttoria.

#### **Art. 6 - Modalità di concessione dell'ausilio**

1. Ai fini del presente Regolamento costituisce "*ausilio*" la fruizione occasionale e temporanea di beni, mobili o immobili, dell'Ente Parco nonché di prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti o collaboratori dell'Ente Parco.
2. Le richieste di ausilio devono essere presentate unitamente alla richiesta di patrocinio gratuito ed indirizzate all'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica e sono annotate in apposito registro informatico, secondo l'ordine cronologico di arrivo.
3. La concessione dell'ausilio avviene con provvedimento del Presidente entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

#### **Art. 7 – Revoca del patrocinio**

1. In caso di accertate dichiarazioni mendaci nella presentazione dell'istanza è disposta, previa istruttoria dell'Ufficio Comunicazione, la revoca del patrocinio o dell'ausilio concesso, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'Ente Parco.
2. In caso di utilizzo del patrocinio o del logo del Parco difformemente da quanto previsto o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento il patrocinio è revocato.
3. L'Ente si riserva, in ogni caso, la possibilità di revocare il patrocinio in qualunque momento qualora l'iniziativa o le modalità di svolgimento possano recare nocimento alla sua immagine.
4. La revoca del patrocinio è comunicata agli interessati con nota scritta del Presidente.
5. I soggetti, nei confronti dei quali è disposta la revoca non possono usufruire di patrocini, ausili od altre agevolazioni da parte dell'Ente Parco, entro i successivi tre anni.

#### **Art. 8 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento viene approvato con Deliberazione del Presidente dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione stessa.

2. Il Direttore dell'Ente ne dispone la pubblicazione all'Albo dell'Ente nonché sul sito Internet ufficiale dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica [www.parcoappiaantica.it](http://www.parcoappiaantica.it).
3. Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato con successiva Deliberazione.